

Istruzioni Operative N. 17 del 21-09-2018

Ai produttori Interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola
Loro Sedi

OGGETTO: Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle Domande Uniche 2018 – Ulteriori indicazioni – integrazione alle Istruzioni Operative n. 11 del 15 giugno 2018

Il DM 7 giugno 2018 n. 5465 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” è stato pubblicato nella GURI n. 165 del 18 luglio 2018.

Il DM suddetto prevede tra gli aspetti innovativi l’aumento dal 25 al 50% della percentuale da utilizzare per il calcolo del pagamento giovani dall’anno di domanda 2018 e per un numero massimo di novanta ettari; inoltre l’erogazione del suddetto aiuto prosegue anche per coloro che hanno concluso il quinquennio dal primo insediamento ma non dalla prima domanda del pagamento ai giovani.

Considerato che i tempi concessi per la verifica dei requisiti - per la richiesta di premio per “giovane agricoltore” - ai produttori interessati erano prossimi alla scadenza della presentazione della Domanda e che la pubblicazione dello stesso DM è avvenuta successivamente alla scadenza della presentazione della Domanda, è stato individuato un percorso per poter consentire al produttore di richiedere il premio per “giovane agricoltore”.

Per i soli agricoltori per i quali risulti a sistema l’effettiva presenza delle condizioni di seguito riportate, sarà possibile presentare una domanda ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, evidenziando la motivazione relativa.

Possono accedere a tale percorso, in presenza di una Domanda valida, coloro che hanno cessato di ricevere il pagamento in questione in ragione della formulazione originaria della norma e che potranno ricominciare a percepirlo per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori.

Qualora l’agricoltore abbia erroneamente effettuato la suddetta richiesta di aiuto all’interno di una Domanda di ritiro ai sensi dell’art. 3 Reg. (UE) n. 809/2014, questa non potrà essere presa in considerazione. Tale richiesta dovrà essere riformulata attraverso la presentazione di una domanda ex art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 nelle modalità sopradescritte.

Per identificare le aziende che possono a questo scopo accedere alla compilazione della domanda art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, sono stati accesi i seguenti indicatori :

- GAD-01 ‘Domanda Unica rilasciata senza richiesta aiuto giovane agricoltore (IO 49 del 18/09/2018)’.
- GAD-02 ‘ Domanda di ritiro art. 3 rilasciata con la richiesta aiuto giovane agricoltore (IO 49 del 18/09/2018)’.

Gli uffici possono scaricare l'elenco delle domande interessate dalla funzione 'scarico excel' dell'applicazione Gestione Segnalazioni presente in Gestione del procedimento amministrativo.

Prima di inserire la domanda art. 4 è opportuno verificare il requisito del giovane agricoltore nel fascicolo, ed eventualmente attivare il ricalcolo; è comunque possibile inserire la richiesta premio nella domanda anche se l'informazione non è presente nel fascicolo.

La stampa della domanda art. 4 riporterà in automatico nel quadro M l'allegato relativo alla motivazione, 'Allega dichiarazione di richiesta per l'aiuto Giovani Agricoltori' per i motivi di cui alle Istruzioni Operative n. 11 del 15 giugno 2018, che dovrà essere presente nel fascicolo del produttore.

Si rammenta che il termine di presentazione stabilito per le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE640/2014 è il 30 settembre 2018.

Il Direttore Arcea

Dott. Maurizio Nicolai

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Nicolai', is written over the printed name.